

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-03-2014, n. 6345

(Pres. CARLEO – Rel. STALLA)

sul ricorso 15149-2010 proposto da:

S.P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAIMONDI SALVATORE giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE REGIONE SICILIANA (OMISSIS), ASSESSORATO BILANCIO FINANZE REGIONE SICILIANA (OMISSIS), in persona dei rispettivi assessori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;

- resistenti con procura -

avverso la sentenza n. 678/2009 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/04/2009 R.G.N. 79/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l'Avvocato SALVATORE RAIMONDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con separati atti di citazione 11 novembre 92 e 20 dicembre 94, S.P.M. proponeva opposizione avanti al tribunale di Palermo avverso le ordinanze-ingiunzioni con le quali l'Assessorato Bilancio e Finanze e l'Assessorato Territorio ed Ambiente della

Regione Sicilia le avevano intimato il pagamento - rispettivamente di L. 8.535.000 e L. 9.446.000 - a titolo di indennità per l'abusiva occupazione di area demaniale marittima antistante l'immobile di sua proprietà, in Comune di Trabia.

Previa riunione dei due giudizi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, interveniva la sentenza 7 dicembre 2005 con la quale il tribunale di Palermo accoglieva le opposizioni e compensava tra le parti le spese di lite.

Interposto gravame da parte degli Assessorati Regionali, interveniva la sentenza n. 678 del 20 aprile 2009 con la quale la corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva le opposizioni proposte dalla S. avverso le suddette ordinanze-ingiunzioni; con compensazione delle spese.

La S. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Gli Assessorati intimati hanno depositato dichiarazione di costituzione ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all'art. 32 c.n. ed all'art. 58 reg. att., dal momento che la pretesa dell'amministrazione era nella specie subordinata all'adozione, nel contraddittorio delle parti interessate, dell'atto amministrativo di delimitazione del demanio marittimo, rispetto alla proprietà privata, previsto dalle norme in questione; atto al quale dovevano conformarsi le risultanze catastali, e di per sé necessario ad eliminare la situazione di incertezza determinata dalla naturale variazione delle superfici litoranee. A corredo del motivo viene formulato - ex art. 366 bis cod. proc. civ. qui applicabile razione temporis - il seguente quesito di diritto: "dica la SC se in una controversia avente ad oggetto l'opposizione ad una ingiunzione relativa ad indennità per presunta abusiva occupazione del demanio marittimo, essendovi controversia sul limite di questo, al fine dell'accertamento dell'esatto confine tra proprietà privata e suolo demaniale, occorre effettuare il procedimento di delimitazione del demanio marittimo nel contraddittorio di tutte le parti interessate (pubbliche amministrazioni e privati) ai sensi dell'art. 32 cod. nav. e art. 58 reg. att.".

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la corte di appello fatto apodittico richiamo alla consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, senza prendere posizione sul problema della necessità del suddetto atto di delimitazione. Viene formulato il seguente quesito di fatto: "dica la SC se sussiste nella sentenza impugnata il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) stante che in essa nulla si dice sulle ragioni per le quali la corte territoriale, andando in opposto avviso rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto non necessaria la previa delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav.".

Le due censure in oggetto possono essere trattate unitariamente perché entrambe incentrate - ora come violazione di legge, ora come carenza motivazionale - sul medesimo assunto giuridico della necessità, nella specie, dell'atto di delimitazione del demanio marittimo di cui alla normativa menzionata.

Esse sono infondate.

Va osservato che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo rispetto alla proprietà privata di cui all'art. 32 cod. nav. svolge sì la medesima funzione pratica dell'azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ. (rimozione di uno stato di incertezza sulla delimitazione fondiaria), ma opera sul piano meramente amministrativo, e lascia indenne (previa disapplicazione dell'atto di delimitazione, se esistente e ritenuto illegittimo) la possibilità di una diversa delimitazione in sede giurisdizionale. Si è in proposito affermato che: "il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., è il corrispondente amministrativo del procedimento giurisdizionale di cui all'art. 950 cod. civ. e l'eventuale verbale di accordo delle parti, in analogia col negozio privato di accertamento mediante il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad un'amichevole determinazione del confine, assume una rilevanza probatoria, a tal fine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità, sul piano formale o per intrinseci vizi sostanziali". (Cass. n. 22900 del 08/10/2013); e che: "il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 cod. civ., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l'esercizio di un potere discrezionale della P.A.; ne consegue che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo" (Cass. n. 10817 del 11/05/2009).

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, pertanto, l'atto di delimitazione in oggetto ha natura, non attributiva della qualità dell'area e del corrispondente diritto del privato, bensì puramente ricognitiva e di accertamento: "l'atto di delimitazione previsto dall'art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo. Ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell'accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all'A.G.O., abilitata alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il quarto comma di detta norma indica come propria del Ministro della marina mercantile". (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2956 del 11/03/1992).

Corollario di tali principi è che, conformemente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, quello di delimitazione ex art. 32 cod. nav. - proprio perché puramente ricognitivo - è atto non indefettibile, ma eventuale; e ciò in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, come anche si desume dalla chiara lettera dell'art. 32 cit., secondo cui: "Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo (...)".

Resta naturalmente fermo che, allorquando l'amministrazione si risolva a discrezionalmente procedere all'atto di delimitazione, quest'ultimo debba essere

realizzato nel contraddittorio delle parti interessate e secondo le procedure previste dalla disciplina speciale.

Non è quindi esatto affermare che la delimitazione concertata dell'area demaniale costituisca un presupposto sostanziale, ovvero una condizione per procedere, da parte dell'amministrazione stessa, all'azione di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico, posto che: "in tema di delimitazione delle zone del demanio marittimo, dal tenore letterale dell'art. 32 cod. nav., che disciplina il relativo procedimento, si evince che la delimitazione delle zone non è resa ineludibile, ma piuttosto che, qualora il Capo del compartimento, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, ritenga indispensabile procedervi, la relativa iniziativa deve attuarsi nel contraddittorio delle parti. (Cass. n. 13283 del 07/06/2006).

Una volta esclusa la violazione di legge, non è censurabile la motivazione con la quale la corte di appello, a sostegno della riforma della sentenza del tribunale, ha osservato (pag.2-3) che: " (...) Vanno invero considerate le conclusioni - congruamente motivate e non contrastate dagli avversi rilievi (vedi relazione di chiarimenti depositata il 25 febbraio 97, in atti) - assunte dal ctu ing. D.C., secondo cui l'area interessata dalla abusiva occupazione risulta estesa (per complessivi metri quadrati 127,90 (metri quadrati 89,1+ metri quadrati 38,8)"). Motivazione dalla quale si evince univocamente - sebbene implicitamente - che il giudice di merito ha correttamente ritenuto irrilevante la mancata previa adozione dell'atto amministrativo di delimitazione del demanio marittimo, con conseguente assorbente rilevanza dell'accertamento tecnico svolto direttamente in sede giurisdizionale nel contraddittorio della opponente. Si tratta di un accertamento tecnico con riguardo al quale la corte di appello ha precisato non essere state mosse contestazioni dirimenti (nè il contrario si afferma nel motivo di ricorso); e che, in ogni caso, doveva reputarsi congruo ed adeguato al fine di confermare l'effettiva occupazione di suolo demaniale, come dedotta nelle ingiunzioni opposte.

Sicché - vertendosi di idonea motivazione resa in materia di valutazione probatoria a sostegno di una determinata ricostruzione fattuale - questo specifico profilo di censura (mosso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) risulta finanche inammissibile, perché volto a suscitare in questa sede una nuova valutazione degli aspetti di merito della controversia.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per compensi ed il resto per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014